

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Vincenzo Fortunato, Avv. Maurizio Greco, Dott. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 50.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVI DI SPETTATORI,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI

- **AMMENDA DI € 50.000,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SETTORE NORD SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI SEGUITO GARA NAPOLI/INTERNAZIONALE DEL 15.12.2013;**
- **DI DISPORRE EX ART. 16, COMMA 2 BIS C.G.S., LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM. UFF. N. 63 DEL 21.10.2013, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORINO/INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTELLA VINCENZO SEGUIDO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 24.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina di Firenze dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete